



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 19 novembre 2025, composta dai Magistrati:

Maria Rachele Anita ARONICA	- Presidente
Paolo PELUFFO	- Presidente aggiunto
Gioacchino ALESSANDRO	- Consigliere
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio TEA	- Primo Referendario
Giuseppe VELLA	- Primo Referendario – Relatore
Antonio CATANZARO	- Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA	- Referendario
Francesca LEOTTA	- Referendario
Marina SEGRE	- Referendario
Mara ROMANO	- Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2022**, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso dal Sindaco il 19.02.2024;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2023**, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso dal Sindaco il 09.04.2024;

VISTO il provvedimento con il quale il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito la decisione sui suddetti referti all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il Magistrato relatore dott. Giuseppe Vella;
ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Villabate

-Referti annuali del Sindaco sul funzionamento del sistema

integrato dei controlli interni degli esercizi 2022 e 2023 (art. 148 Tuel) -

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 , a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei

commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali.

Come affermato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR *“Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un’esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell’integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell’autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l’andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l’efficacia e l’efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l’attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell’Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell’Ente”.

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal decreto legge n. 174/2012, dunque, il referto annuale intestato all’organo di vertice degli enti locali si pone in

coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte gestionali e programmatiche dell'ente, in un'ottica di garanzia degli equilibri di bilancio e di perseguimento del principio di buon andamento, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, anche per gli anni 2022 e 2023, la Sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, le *“Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, negli anni 2022-2023”*.

Ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico”*, apposita sanzione pecuniaria.

Lo stesso TUEL, all'art. 198-bis, prevede, inoltre, che nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione, di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall' articolo 198, anche alla Corte dei conti.

I controlli interni assumono, inoltre, ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive, a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia.

A tale proposito, preme precisare che, nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal PNRR, il Governo nazionale ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti, partecipanti.

In tale contesto ordinamentale, un ruolo strategico assumono, dunque, i controlli interni e i relativi strumenti di “autocorrezione”, con particolare riferimento a quelli strategici, di gestione e di regolarità amministrativa -contabile, ai fini sia di un'efficace programmazione che di un puntuale monitoraggio dello stato dell'arte degli interventi già finanziati ed avviati.

Tutto ciò premesso, passando all'analisi del caso di specie, preliminarmente, si rappresenta che, con la deliberazione n. 181/2024/VSGC, questa Sezione di controllo ha evidenziato le criticità che di seguito si riassumono riguardo il sistema dei controlli per gli anni 2020 e 2021: “...il Collegio

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di Villabate;

INVITA

*l'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, ad intraprendere, **per l'anno in corso**, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed in particolare:*

- nell'ambito del **controllo successivo di regolarità amministrativa contabile a:**
 - a) provvedere a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi, tenendo conto degli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo di regolarità contabile relativi all'esercizio precedente;
 - b) effettuare controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività realizzata da specifici uffici o servizi;
- a dotarsi, in materia di **controllo sulle partecipate**, ai sensi dell'art.147-quater del TUEL, di :1) un'apposita struttura; 2) idonei indici di rilevazione di una sana gestione, che permettano di adeguare l'attività gestionale agli scostamenti rilevati rispetto agli obiettivi fissati in sede strategica ed operativa;
- ad attivare il controllo sulla **qualità dei servizi**, in conformità a quanto previsto dall'art. 147 ter del TUEL, che sanciva tale obbligo sin dal 2015:
 - prevedendo forme di coinvolgimento attivo dei beneficiari dei servizi ed attivando confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni;
 - mediante la pubblicazione della Carta dei servizi, nonché mediante lo svolgimento di indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza;
- in relazione al **controllo sullo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile**, a predisporre idonei sistemi di misurazione e valutazione della performance.

Negli anni 2022 e 2023, oggetto del presente ciclo di controllo, chiaramente, l'Ente non ha potuto adottare le misure conseguenziali per il superamento delle criticità evidenziate con la deliberazione n. 191/2024, che, quindi, saranno oggetto di specifica valutazione, ai sensi dell'art. 148 TUEL, in sede di analisi del successivo referto annuale sul funzionamento dei controlli interni.

Tutto ciò posto, passando all'esame della sezione introduttiva, riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni, poi esaminato in dettaglio nelle sezioni successive, si evidenzia che:

- il Comune ha adottato il regolamento dei controlli interni, che risulta approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 19/02/2013;

- il rapporto tra il numero di report periodici previsti/programmati negli anni 2022 e 2023, e il numero di report effettivamente prodotti, non risulta soddisfacente, in quanto solo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile i report prodotti sono pari a quelli previsti per entrambe le annualità; per le altre tipologie di controllo, invece, nel 2022 per il controllo di gestione è stato prodotto un solo report a fronte di una previsione pari a tre, azzerandosi per gli altri nel 2022 e nel 2023 (cfr. quesito 1.2);
- inoltre, in riferimento all'esercizio 2022, l'Ente non ha provveduto ad attuare modifiche finalizzate ad una maggiore integrazione e raccordo dell'intero sistema dei controlli interni per il controllo sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi e per il 2023 anche per il controllo sugli equilibri finanziari (cfr. quesito 1.6).

Dalla verifica delle diverse forme di controllo attivate nell'Ente sono emerse alcune criticità concernenti, in particolare, il controllo sugli organismi partecipati, sulla qualità dei servizi e sul PNRR, non svolti secondo le disposizioni contenute al capo III, artt. 147 e ss. del TUEL.

Di seguito si espongono gli esiti dell'attività in merito alle singole tipologie di controllo interno oggetto di analisi, da cui sono emerse numerose debolezze strutturali, carenze organizzative e metodologiche, che devono essere segnalate ai fini del superamento delle criticità riscontrate e dell'implementazione del sistema dei controlli interni, rimanendo, peraltro, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'Ente intestate a questa Sezione.

1. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

L'analisi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dall'art. 147-bis del TUEL, si incentra sulla nuova e più severa disciplina definita dall'art. 183 del TUEL in materia di impegni di spesa.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-bis configura una forma di autotutela

dell'Amministrazione e di *auditing* interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con la riforma operata attraverso il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, il legislatore ha voluto, infatti, prevedere, in assenza di controlli preventivi di legittimità, un sistema che garantisse la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati, a tutela dell'Ente quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In riferimento al Comune di Villabate, agli esiti del controllo, relativamente agli esercizi 2022 e 2023, si rileva che:

- nelle proposte di deliberazione i responsabili dei servizi non hanno relazionato in ordine anche ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, al fine di consentire al responsabile di ragioneria l'espressione del parere di regolarità contabile (cfr. quesito 2.2);
- l'Ente ha dichiarato di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, l'estrazione causale semplice (cfr. quesito 2.3);
- l'Ente ha dichiarato che gli atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa e contabile rappresentano, sia nell'anno 2022, che nell'anno 2023 circa il 100% del totale. **Probabilmente, al pari di quello che è avvenuto nel precedente ciclo di controllo, l'indicazione dei dati forniti al questionario è stata effettuata in modo erroneo, stante la totale coincidenza tra atti adottati dall'ente e quelli controllati.**
- È stato, inoltre, dichiarato, sempre per i due esercizi finanziari, l'assenza di irregolarità rilevate (cfr. quesiti 2.6 del 2022 e del 2023).
- Nonostante l'integrale controllo di tutti gli atti emessi, per il biennio in esame, l'Ente ha dichiarato di non aver effettuato controlli, ispezioni o altre indagini

volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività realizzata da specifici uffici o servizi (cfr. quesiti 2.8);

- inoltre, contrariamente all'anno 2023, nel precedente esercizio finanziario l'Ente, a fronte di riscontrate irregolarità, non ha trasmesso ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi (cfr. quesito 2.11 del 2022).

In merito, è opportuno che l'Ente provveda a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi, tenendo conto degli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile, relativi all'esercizio precedente.

L'esistenza di tale profilo problematico risulta ulteriormente confermata dalle dichiarazioni negative fornite dall'Ente per entrambi gli esercizi al quesito 2.5 del questionario.

2. CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a), del TUEL), che attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo, si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che si rinvencono preliminarmente nel Piano esecutivo di gestione (*"Piano dettagliato obiettivi"* e *"Piano della performance"*). Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'Ente, l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

Si inserisce nell'ambito della cultura dei risultati che è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC, nn. 64 e 65/2023/VSGC, nn.58 e 59/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli esercizi 2022 e 2023, si rileva che:

- contrariamente all'anno 2023, per l'esercizio finanziario 2022 i report periodici prodotti non sono tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere (cfr. quesito 3.4 del 2022);
- per il biennio, l'unico indicatore non elaborato ed applicato è quello relativo all'output (cfr. quesiti 3.5);
- inoltre, sempre per il biennio, il controllo di gestione non è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi (cfr. quesito 3.6);
- il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa risulta alto e l'Ente ha dichiarato di aver predisposto un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare sia per il 2022, che per il 2023 (cfr. quesiti 3.8 e 3.9).

Alla luce di quanto emerso, il funzionamento del controllo di gestione, complessivamente, appare adeguato.

3. CONTROLLO STRATEGICO

Tale forma di controllo strettamente legata all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, è finalizzata a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *"Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti"*.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che:

- per entrambi gli esercizi finanziari, l'Amministrazione non ha approvato il PEG per l'assenza del relativo bilancio di previsione (cfr. quesito 4.1);
- l'Ente ha elaborato e applicato per entrambi gli esercizi finanziari tutti gli indicatori previsti nel questionario (cfr. quesito 4.5);
- la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti nell'anno 2022 è pari al 90%, mentre per il 2023 non risulta alcun dato, in quanto non si è proceduto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi (cfr. quesito 4.6);
- per le operazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi, l'organo di indirizzo politico non ha tenuto conto, sia nel 2022 che nel 2023, degli standard di qualità prefissati e dell'impatto socioeconomico dei programmi (cfr. quesito 4.8);
- per ambedue gli esercizi finanziari, l'Ente ha dichiarato di aver effettuato il monitoraggio sullo stato di avanzamento del PEG con periodicità annuale (cfr. quesito 4.9);
- sempre per gli stessi anni, l'Amministrazione nella sezione "Valore pubblico" del PIAO non ha incluso gli indicatori di outcome/impatto riferibili alle misure di: Benessere Equo e Sostenibile promosse dall'Agenda ONU 2030, Promozione e sostegno alle politiche per la parità di genere e Promozione e sostegno alle politiche giovanili di sviluppo e di aggregazione (cfr. quesito 4.12);
- per il 2022, tra le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione non sono adottate quelle relative all'adozione di misure alternative alla rotazione ordinaria (es. sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, standardizzazione dei processi, ecc...) ed all'informazione/formazione, motivando l'assenza di appositi corsi di aggiornamento per la mancata approvazione del Bilancio e della conseguente mancata disponibilità finanziaria; mentre per il 2023, a fronte delle medesime criticità, l'Ente ha dichiarato che non si è proceduto ad alcuna rotazione ordinaria, in quanto la stessa è stata attuata attraverso la modifica dei settori e dei relativi responsabili (cfr. quesiti 4.14 e 4.14.1).

4. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Tale forma di controllo normato dall'articolo 147 *quinquies* del TUEL, come specificano le linee guida elaborate dalla Sezione per le autonomie, mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l'adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l'attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La logica di questo tipo di controllo consiste, in particolare, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In relazione agli esiti del controllo si rileva che:

- la frequenza con cui i vari Organi dell'Ente sono stati attivamente coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari, sia per il 2022 che per il 2023, risulta sufficiente, con una frequenza pari a più di due (cfr. quesito 5.3);
- per l'anno 2022, poi, sono state chieste e disposte misure per ripristinare l'equilibrio finanziario con riguardo alla gestione di competenza (cfr. quesito 5.4).

Sulla base dei suddetti riscontri, il controllo sugli equilibri finanziari risulta adeguato.

5. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

L'art. 147-*quater* del D.lgs. 267/2000 prevede che:

“1. L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.

Attraverso tale forma di controllo, dunque, la stessa Amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati *“anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente”* (art. 147-quater, co. 3).

Sotto questo profilo, il presidio del contratto di servizio costituisce un punto di collegamento con il successivo controllo della qualità dei servizi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Le amministrazioni controllanti devono, inoltre, porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che:

- in entrambi gli esercizi finanziari non sono stati definiti gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente (cfr. quesito 6.3);
- solo per l'anno 2022, l'Ente non ha effettuato la conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati; per l'anno successivo, invece, pur in presenza della suddetta conciliazione, la nota informativa, allegata al rendiconto, non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo (cfr. quesito 6.7);

- ancora, sempre per il 2022, la relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico non contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, a norma dell'art. 6, commi 2 e 4, TUSP (cfr. quesito 6.10);
- per entrambi gli esercizi finanziari, non è stato verificato il rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell'obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, commi 2 e 3 TUSP (cfr. quesiti 6.12);
- per il biennio, non sono previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali (cfr. quesito 6.13);
- inoltre, sia per il 2022, che per il 2023, non è stato effettuato il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti (cfr. quesito 6.14);
- per entrambe le annualità, non è stato elaborato ed applicato alcun indicatore (cfr. quesito 6.16).

Alla luce delle criticità emerse, il funzionamento del controllo sugli organismi partecipati non appare sufficientemente adeguato e il Collegio evidenzia, dunque, la necessità di superare le criticità sopra evidenziate.

6. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III "*Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi*", art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema

organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità. controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle Autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Preme, tra l'altro, precisare, come ribadito dalla Sezione delle autonomie, che tale tipologia di controllo è finalizzata ad intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. Si pone, dunque, come strumento di misurazione, in un sistema integrato dei controlli interni (cd. "*cruscotto direzionale*"), del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'Ente (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che:

- l'Ente non ha adottato la Carta dei servizi in entrambi gli esercizi (cfr. quesito 7.1);
- in tutti i quesiti della presente sezione, inoltre, l'Amministrazione ha fornito risposte negative (cfr. quesiti da 7.2 a 7.11).

Considerate le risposte ai suddetti quesiti, il controllo sulla qualità dei servizi, al pari di come rilevato nel precedente ciclo di controllo (*vd.*, deliberazione n.181/2024VSG), non risulta attivato.

7. APPENDICE SUL P.N.R.R. E P.I.A.O.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario, di nuova introduzione, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del controllo, si evidenzia che l'Ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R. limitatamente all'anno 2023.

Con riferimento alla suddetta annualità, si rileva che solamente a tre quesiti è stata data risposta negativa, in particolare:

- i sistemi informatici dell'Ente non integrano tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione (cfr. quesito 12);
- il controllo di gestione non produce specifici report, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla timeline interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (decreto Mef 6 agosto 2021, allegato 2) (cfr. quesito 13);
- l'Ente non ha predisposto controlli sui soggetti esterni che eseguono gli interventi del PNRR (cfr. quesito 15).

RITENUTO

che l'esame dei referti annuali ed i chiarimenti forniti dall'Amministrazione evidenziano un sistema dei controlli interni in più aspetti disorganico, lacunoso e non adeguato, come si evince da quanto riportato in parte motiva. Ciò, particolarmente, per il "Controllo sugli organismi partecipati", "sulla qualità dei servizi" e sul "PNRR"

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, a conclusione degli accertamenti istruttori sulle relazioni annuali del Comune di Villabate relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l'esercizio 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 148 del TUEL e **con riserva di analisi dei successivi referti anche ai fini di quanto previsto dall'art. 148 del TUEL in tema di responsabilità sanzionatoria.**

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di Villabate;

INVITA

l'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, ad intraprendere, **per l'anno in corso**, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed **in particolare:**

- in materia di **controllo sulle partecipate**, ai sensi dell'art.147-*quater* del TUEL, di : dotarsi di un'apposita struttura; definire gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente; prevedere *reports* informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali; adottare idonei indici di rilevazione di una sana gestione, che permettano di adeguare l'attività gestionale agli scostamenti rilevati rispetto agli obiettivi fissati in sede strategica ed operativa;
- ad attivare il controllo sulla **qualità dei servizi**, in conformità a quanto previsto dall'art. 147 ter del TUEL, che sanciva tale obbligo sin dal 2015:

- prevedendo forme di coinvolgimento attivo dei beneficiari dei servizi ed attivando confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni;
 - mediante la pubblicazione della Carta dei servizi, nonché mediante lo svolgimento di indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza;
- in relazione al **controllo sul PNRR**, a superare le criticità rilevate in parte motiva;

DISPONE

- che il Segretario generale dell'Ente comunichi a questa Sezione tutte le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate;
- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio comunale- per il tramite del suo Presidente -, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Villabate;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "*Amministrazione Trasparente*") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE

(Maria Rachele Anita Aronica)

Depositata in Segreteria il 2 dicembre 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura